



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 4/12 del 13.07.2012

SOMMARIO

[LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO](#)

[DECRETO FISCALE – LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO](#)

[RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO](#)

[CONTRIBUTO DI INGRESSO IN MOBILITÀ](#)

[CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – ISTANZA SOLO TELEMATICA](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2012 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA](#)

[APPRENDISTATO – LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON I MODELLI UNILAV](#)

[LA DETASSAZIONE DEI COMPENSI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ](#)

[CONSEGNA DELLO STIPENDIO VIA POSTA ELETTRONICA O VIA WEB](#)

[INPS – LA GESTIONE DEI FLUSSI UNIEMENS E LA QUADRATURA DEI DM10](#)

[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[APPRENDISTATO – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE](#)

[DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2012](#), [AGOSTO 2012](#) PRIMI GIORNI [SETTEMBRE 2012](#)

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Il 18 luglio 2012 entra in vigore la legge n. 92/2012 che riforma del mercato del lavoro.

Non tutte le disposizioni sono immediatamente applicabili ma entrano in vigore in date diverse. Altre necessitano di decreti attuativi per produrre i loro effetti.

La trattazione di questo provvedimento piuttosto corposo, verrà effettuata con articoli a parte.

Nel frattempo, nello specchio che segue, riepiloghiamo le principali novità e le relative decorrenze.

Nel presente articolo, subito dopo lo specchio, ci limitiamo a spiegare in modo dettagliato solo una disposizione che entra in vigore dal 18 luglio e che riguarda la rivoluzione apportata alla normativa che regola le dimissioni dei lavoratori subordinati.

NORMA	DECORRENZA
Dimissioni	Dalla data di entrata in vigore della legge le dimissioni dovranno essere convalidate. Vedi articolo che segue dopo lo specchio.
Contratti a termine e contratti di lavoro interinale	Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto è possibile stipulare il primo rapporto a termine o di lavoro interinale di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di specificare la causa ; in questo caso il datore di lavoro versa un contributo aggiuntivo del 1,4% a finanziamento dell'Aspi che verrà parzialmente restituito in caso di stabilizzazione del rapporto; tale contratto non potrà essere oggetto di proroga; con la medesima decorrenza viene prolungato il periodo di interruzione che deve intercorrere tra un contratto a termine ed un altro per evitare la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato: in pratica, qualora il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi, l'interruzione dovrà essere di almeno 30 giorni; se il primo contratto ha avuto una durata superiore a sei mesi l'interruzione dovrà essere almeno di 90 giorni.
Collaborazione coordinate e continuative a progetto	Per i contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge i contratti potranno essere riferiti solo a progetti (non più a programmi o fasi) e non potranno coincidere con l'oggetto sociale della committente; inoltre verranno ricondotti a rapporto di lavoro subordinato i contratti a progetto che implicano lo svolgimento di mansioni ripetitive o esecutive o quando l'attività sia svolta con modalità analoghe a quelle poste in essere dalle maestranze del committente; inoltre i compensi dovranno essere parametrati a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per prestazioni equivalenti.
Incremento aliquota contributiva dovuta per i lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.pro., associati in partecipazione, ecc.)	Dal 1 gennaio 2013 la contribuzione aumenta progressivamente del 1% annuo fino a raggiungere negli anni l'aliquota complessiva del 32,72%.

Nuovi ammortizzatori sociali	Dal gennaio 2013 viene istituita l'Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che entrerà a regime dal 2015; nel frattempo, dal 2013, si apre una fase transitoria.
Apprendistato	Il contratto di apprendistato non potrà avere una durata inferiore a 6 mesi; dal 1 gennaio 2013 le aziende che occupano almeno 10 dipendenti potranno assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati; fanno eccezione le imprese artigiane alle quali si applicano i limiti previsti dalla relativa legge quadro.
Collaborazioni rese da titolari di partita iva	Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 18 luglio 2012 per i contratti sottoscritti a partire da tale data; per i vecchi contratti le limitazioni saranno applicabili trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in base alle nuove disposizioni le prestazioni rese dai titolari di partita iva saranno considerate, salvo prova contraria da parte del <u>committente</u> , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura rapporto subordinato qualora si verificano almeno due delle seguenti ipotesi: 1) rapporto di durata superiore a 8 mesi nell'anno solare; 2) corrispettivo del rapporto superiore al 80% dei compensi complessivamente percepiti dal lavoratore nell'anno solare; 3) il collaboratore dispone di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.
Decontribuzione erogazioni da contratti di secondo livello	Dal 2012 viene resa definitiva senza dover attendere l'emanazione del decreto annuale.
Contratti di inserimento	Questa tipologia di contratto viene soppressa e continua a trovare applicazione solo per le assunzioni che verranno effettuate fino a tutto il 31 dicembre 2012.
Tutela della maternità e paternità	Dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, le dimissioni rassegnate dalla madre lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro; la norma si applica anche alla risoluzione consensuale del rapporto e vale anche per i casi di affido o adozione.
Lavoro accessorio	Dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, si restringe il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio; fino al 31 maggio 2013 valgono le vecchie disposizioni solo con riferimento ai buoni già richiesti alla

	data di entrata in vigore della legge.
Lavoro a tempo parziale	Dal 18 luglio 2012 i CCNL possono stabilire le condizioni grazie alle quali i lavoratori possono recedere dalla clausole flessibili o elastiche.
Lavoro intermittente	Viene modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge ma i contratti in essere già sottoscritti entro il 18 luglio 2012 in contrasto con la nuova disciplina, cesseranno i loro effetti dopo dodici mesi da tale data quindi al 18 luglio 2013. In pratica non potranno più essere sottoscritti contratti di lavoro a chiamata per i periodi festivi o per i week end. Prima dell'inizio di ogni prestazione di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro; le modalità con le quali inviare questa comunicazione saranno definite da specifico Decreto. Riguardo all'età saranno possibili dal 18/07/2012 solamente i contratti con soggetti con meno di 24 anni e fino al compimento del 25° anno e con soggetti con età superiore a 55 anni.
Licenziamenti	Con effetto dalla data di entrata in vigore della norma cambiano le disposizioni sui licenziamenti e sui termini di impugnazione.

La convalida delle dimissioni

Ritorna in auge la disposizione finalizzata alla lotta contro le dimissioni in bianco.

A partire 18 luglio 2012 salvo modifiche le dimissioni rassegnate dal lavoratore (comprese le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro) dovranno essere convalidate dal lavoratore stesso presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso i Centri per l'Impiego.

In alternativa alla convalida di cui sopra, le dimissioni potranno essere confermate dal lavoratore stesso mediante sottoscrizione della ricevuta della comunicazione telematica di avvenuto recesso inviata dal datore di lavoro.

Le dimissioni prive di convalida, espressa in una delle modalità di cui sopra, saranno inefficaci.

In assenza della convalida il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore, mediante invio di raccomandata A.R. o raccomanda a mano, a procedere alla stessa. A tale comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta della comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora il lavoratore non proceda alla convalida entro sette giorni dal ricevimento dell'invito ricevuto da parte del datore di lavoro, le dimissioni saranno considerate comunque valide.

Fino al decorso del termine di sette giorni di cui sopra, il lavoratore può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale mediante atto scritto.

In tal caso il rapporto che si fosse interrotto, e la relativa retribuzione, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla revoca.

Le dimissioni si considerano prive di effetto qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione della comunicazione telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non

provveda a trasmettergli la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Il datore di lavoro che utilizzi fogli firmati in bianco per simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000 salvo che il fatto non costituisca reato.

DECRETO FISCALE – LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

Il d.l. 2 marzo 2012 n. 16 è stato convertito in l. n. 44. Entrato definitivamente in vigore il 29 aprile 2012, riserva alcune novità che interessano i datori di lavoro.

Appalti

È noto che in caso di appalto di lavoro esiste il principio di solidarietà che obbliga il soggetto appaltante a pagare debiti contributivi, retributivi e fiscali relativi alle ritenute, riferiti alle maestranze impiegate nell'esecuzione dell'appalto, eventualmente non onorati dal soggetto che lo esegue (appaltatore ed eventuali subappaltatori). Ora la solidarietà si estende anche ai debiti erariali relativi all'IVA non pagata su fatture relative all'appalto.

Tale solidarietà vale per un periodo di due anni dalla cessazione dell'appalto.

L'appaltante può esimersi da tale obbligo solo dimostrando di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Si ritiene quindi opportuno definire già nel contratto di appalto le modalità con le quali l'appaltatore può verificare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, fiscali.

Pagamenti in contanti

Dal primo luglio 2012 non sarà possibile pagare in contanti stipendi di importo pari o superiore a 1000 euro.

Asili nido aziendali

Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede, all'art. 51, l'esclusione dalla base imponibile delle somme erogate ai lavoratori per la frequenza ad asili nido.

Ebbene ora viene esentato anche il corrispettivo del servizio messo a disposizione direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori nei confronti dei familiari indicati nell'art. 12 del Testo unico.

Differimento del pagamento di contributi e ritenute ad agosto

Entra a regime la dilazione concessa con decreto negli ultimi anni.

D'ora in poi le ritenute e i contributi il cui pagamento è dovuto entro i primi 20 giorni di agosto può essere effettuato entro il 20 di agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

RIDUZIONE PREMIO INAIL PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Anche per l'anno 2012 è stata deliberata la riduzione dei tassi INAIL applicabili alle imprese di autotrasporto per il pagamento del premio sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; la riduzione si applica anche al premio speciale artigiani.

L'INAIL ha emanato le istruzioni operative con protocollo n. 2737 del 26 aprile 2012.

La riduzione interessa le seguenti voci di rischio: 9121 e 9123.

L'istituto dovrebbe avere inviato ai datori di lavoro interessati i nuovi modelli 20SM con la comunicazione dei tassi specifici aziendali applicabili per il 2012.

Qualora i datori di lavoro non avessero ricevuto il modello 20 SM in tempo utile per ricalcolare il premio, potranno richiederne copia all'istituto.

Coloro i quali si sono avvalsi del pagamento in forma rateale, potranno scomputare il maggior versamento effettuato in base ai vecchi tassi, sulla prima rata utile.

Qualora il versamento sia stato effettuato in unica soluzione, il credito derivante dall'applicazione dei nuovi tassi potrà essere portato in compensazione nel modello F24 previa verifica del suo ammontare presso le sedi INAIL.

CONTRIBUTO DI INGRESSO IN MOBILITÀ

I datori di lavoro che aprono una procedura di mobilità devono versare all'INPS una somma pari al trattamento mensile massimo di mobilità moltiplicata per il numero di lavoratori eccedentari annunciati.

Tale somma sarà poi scomputata dal debito concretamente risultante a carico del datore di lavoro in relazione ai lavoratori in concreto licenziati.

Con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012 l'INPS comunica che tale versamento, prima effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, va ora effettuato a mezzo F24 utilizzando, nel campo contributo della sezione INPS, la nuova causale "Acim" denominata: "datori di lavoro – contributo di ingresso mobilità".

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ISTANZA SOLO TELEMATICA

Le domande di integrazione salariale viaggiano solo sul canale telematico.

Il messaggio INPS n. 7216 del 27 aprile 2012 sembra introdurre concretamente una novità già annunciata lo scorso anno.

Tale nuovo sistema sarà applicabile già dalla cassa integrazione ordinaria utilizzata nel corso del mese di giugno solo al settore industria.

Per il settore edile, nonché per la cigs e la solidarietà, il nuovo meccanismo sarà applicabile tra qualche mese.

In pratica le aziende dovranno inserire la domanda, che avrà una veste semplificata, nel sito INPS preventivamente per ricevere un "ticket" il cui codice dovrà essere indicato nel flusso Uniemens dei lavoratori interessati.

Questo consentirà l'abbinamento delle integrazioni salariali erogate con la rispettiva domanda.

In questa prima fase l'istituto ha raccomandato alle sedi di manifestare la massima collaborazione ad aziende e consulenti per il corretto avvio della nuova operatività.

A tal fine è stata istituita un'apposita casella di posta elettronica denominata comunicazioneCIG@inps.it.

Il personale della sede potrà anche disporre di una funzione che consentirà all'operatore di visualizzare la domanda contemporaneamente all'utente azienda o consulente, consentendo così un'assistenza tecnica fornita anche a mezzo telefono.

**ASSISTENZA FISCALE 2012 – ADEMPIMENTI DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Quest'anno infatti è entrato a regime per tutti il sistema di ricezione del modello 730-4 direttamente dall'Agenzia delle entrate.

A tal fine i datori di lavoro che non lo avessero già fatto lo scorso anno o che avessero variazioni da comunicare, hanno inviato entro il 20 aprile 2012 (termine così fissato da comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 5 aprile 2012) all'agenzia stessa, la "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate".

Con tale modello poteva anche essere richiesto che il 730-4 fosse inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

In tali casi il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate nel quale i datori di lavoro, sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Ricordiamo che anche quest'anno i Caf sono tenuti ad inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate il risultato contabile dei modelli 730 entro il 12 luglio 2012. Conseguentemente si considera posticipato il termine di messa a disposizione dei 730-4 per i sostituti di imposta o loro intermediari.

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni necessarie con circolare n. 15/E del 25 maggio 2012.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti). A tale proposito la circolare precisa che dovrà essere ritornato direttamente al Caf o al professionista anche il modello pervenuto direttamente dall'Agenzia delle entrate per via telematica.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 al sostituto di imposta e questi non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Tale data sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

Importi minimi e 730 a zero

Come lo scorso anno dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo. In ogni caso andranno acquisiti anche i modelli 730 con conguaglio pari a ZERO in quanto tale evenienza deve essere riportata nel modello 770.

Attenzione: con il modello 730 il soggetto assistito può versare anche l'ICI/IMU. A tal fine può utilizzare l'eventuale credito IRPEF e addizionali, che scaturisce dalla dichiarazione. In tal caso possono residuare crediti di entità inferiore a 12 euro che dovranno comunque essere rimborsati.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2013.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il mese di dicembre, ne consegue che è possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

La circolare dell'Agenzia delle entrate precisa che, nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza nella misura dello 0,40% mensile.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere tutti gli importi a debito per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2012, gli importi ancora dovuti. Questi provvederà autonomamente al versamento degli importi a debito nel successivo mese di gennaio con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio (si ritiene che non sia possibile utilizzare, per il rimborso, le imposte a debito scaturenti dai modelli 730).**

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2012, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CUD, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2011
4730	IRPEF in acconto	2012
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2011
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2011
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2011
3845	Addizionale comunale in acconto	2012
1668	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3805	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3857	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre.

Collaborazioni coordinate e continuative

Come per i dipendenti anche per i collaboratori coordinati e continuativi i conguagli avverranno nello stesso arco temporale e i versamenti andranno effettuati utilizzando i codici tributo riportati nella precedente tabella.

Nel caso in cui nel mese non vengano corrisposti compensi, o questi non siano sufficienti a coprire il debito, il committente dovrà darne comunicazione al collaboratore il quale potrà scegliere se versare autonomamente il saldo o farsi addebitare l'importo in occasione dell'erogazione dei successivi compensi.

In quest'ultimo caso verranno addebitati gli interessi dello 0,40% mensile. In caso di rateazione verranno addebitati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Se a dicembre non è stato possibile concludere le operazioni, se ne darà comunicazione all'interessato il quale provvederà a versare il saldo autonomamente a gennaio.

Il recupero delle somme a credito rimborsate andrà effettuato compensandolo con le ritenute operate su tutti i compensi corrisposti nel mese, anche di natura diversa.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano effettuate o ultimate, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque esaurire sempre le operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

La circolare Ministeriale, dispone che il rimborso dei crediti debba comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale sospensione del rapporto di lavoro il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate (o direttamente al sostituto qualora sia escluso dal flusso telematico) un modello 730-4 integrativo entro il 10 novembre 2012, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

In questo caso occorre precisare che **il modello 730/4 integrativo:**

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2012;
- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato anche per rettificare i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella viene utilizzato quando il 730 non è mai pervenuto al sostituto di imposta per inesattezze dei dati identificativi riportati nel frontespizio. I relativi conguagli dovranno essere effettuati entro il mese di dicembre 2012.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2012 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

**APPRENDISTATO – LE NUOVE MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE CON I MODELI UNILAV**

La definitiva messa a regime del testo unico sull'apprendistato, avvenuta con effetto dal 26 aprile 2012 con la fine del periodo transitorio (ricordiamo che il Dlgs. 167/2011 era entrato in vigore il 26 ottobre 2011 ma prevedeva un periodo transitorio di sei mesi) comporta qualche modifica al sistema di comunicazione di tali rapporti di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha emanato il Decreto direttoriale n. 59 del 20 aprile 2012 con il quale dispone l'aggiornamento dei modelli di comunicazione Unilav.

A tale proposito sul portale www.cliclavoro.gov.it sono presenti i nuovi modelli con, evidenziate in verde, le novità introdotte.

Quadro inizio rapporto - data fine rapporto

Il nuovo testo unico ha definitivamente sancito che il rapporto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato all'interno del quale è previsto un periodo di formazione che ha una durata predeterminata naturalmente al termine del periodo formativo il rapporto può essere risolto con preavviso.

Pertanto, per i contratti di apprendistato instaurati fino al 25 ottobre 2011, si dovrà continuare a comunicare, entro 5 giorni, la conferma in servizio degli apprendisti.

Per i soli rapporti di lavoro instaurati in base alla nuova disciplina (26 ottobre 2011 per i settori per i quali erano immediatamente applicabili le nuove disposizioni o dal 26 aprile 2012 per quelli che hanno fruito del periodo transitorio per mancanza delle norme contrattuali) sul campo "data di fine rapporto" si dovrà indicare la data prevista per la fine del periodo formativo; in tal caso non sarà necessario comunicare la conferma in servizio del lavoratore al termine del periodo di tirocinio.

Per i contratti di apprendistato a carattere stagionale, per i quali i contratti collettivi possono prevedere contratti a termine di breve durata, come "data di fine rapporto" deve essere indicata la data di fine rapporto concordata e non la data di fine rapporto formativo.

Quadro Qualifica professionale Istat

Per quanto riguarda gli apprendisti si dovrà indicare il codice che identifica la qualifica che il lavoratore dovrà acquisire al termine del periodo di apprendistato.

Quadro Livello di inquadramento

Si deve indicare il livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore al momento dell'assunzione in relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

I CCNL possono infatti disporre il sottoinquadramento iniziale dell'apprendista fino a due livelli inferiori a quello che verrà attribuito al termine del periodo di tirocinio.

Quadro Retribuzione/compenso

È possibile indicare la retribuzione che verrà corrisposta nel primo anno di apprendistato ai lavoratori ai quali, per disposizione del CCNL, in luogo del sottoinquadramento, venga corrisposta una retribuzione parametrata in percentuale a quella del livello da raggiungere.

Quadro Proroga del rapporto

In questo quadro dovrà essere indicata la data di fine rapporto di apprendistato che sia stata eventualmente spostata in relazione alle assenze/sospensioni registrate durante il rapporto di apprendistato.

Il nuovo testo unico ha infatti sancito che, a fronte di assenze per malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto superiore a 30 giorni, il termine del periodo formativo sarà posticipato al fine di consentire il completamento del percorso formativo.

La contrattazione collettiva dovrà stabilire le modalità di computo di questi giorni così come potrà prevedere altre causali che determinino la sospensione del periodo di tirocinio.

La data inserita in questo quadro varrà come nuova data di fine del periodo formativo.

Quadro Trasformazione del rapporto

Questo quadro va compilato solo per i rapporti instaurati a tutto il 25 ottobre 2011 (ma si ritiene anche per quelli instaurati durante il periodo transitorio applicando la vecchia normativa) con l'indicazione dei dati riferiti al periodo successivo alla trasformazione del rapporto (fatta eccezione per la data di inizio rapporto).

Quadro Cessazione del rapporto

I contratti di apprendistato utilizzati fino al 25 ottobre 2011 o, in applicazione del regime transitorio, fino al 25 aprile 2012 delle seguenti tipologie: in diritto dovere di formazione, per la qualifica professionale, ecc. non sono più validi.

In caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di contratti di apprendistato attivati con i codici riferiti alle vecchie tipologie, si dovranno attribuire i nuovi codici come da specchietto sotto riportato.

Vecchio codice	Nuovo codice
A.03.00 – apprendistato ex art. 16 l. 196/1997; A.03.01 – apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione formazione	A.03.08 – apprendistato per la qualifica professionale o per il diploma professionale
A.03.02 – apprendistato professionalizzante	A.03.09 – apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
A003.03 – apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione	A.03.10 – apprendistato di alta formazione e ricerca

LA DETASSAZIONE DEI COMPENSI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ

La detassazione dei compensi corrisposti ai lavoratori del settore privato, legati ad elementi di produttività, redditività, efficienza, è finalmente operativa.

Per l'anno corrente, infatti, erano stati tempestivamente sottoscritti tutti gli accordi di secondo livello che prevedevano gli elementi ammessi a tale particolare regime di tassazione agevolata ma mancava il decreto che indicasse i parametri utili ai fini della corretta determinazione della stessa.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012 è stato pubblicato il Dpcm 23 marzo 2012 che dispone:

- Il limite di 30.000 euro quale reddito soggettivo riferito al 2011 oltre il quale il soggetto non ha diritto all'applicazione del regime di detassazione (lo scorso anno il limite era di euro 40.000);
- Il limite di 2.500 euro lordi quale retribuzione massima detassabile nell'anno 2012 (lo scorso anno il limite era di euro 6.000).

Per i primi mesi dell'anno, in assenza del quadro di riferimento completo, si possono essere verificate diverse situazioni:

- Alcuni datori di lavoro possono avere applicato la detassazione in base ai vecchi parametri;
- Altri non hanno applicato la detassazione.

È quindi necessario provvedere al conguaglio delle ritenute operate in modo difforme dalla disciplina definitiva.

Si ritiene che questo possa avvenire in occasione del conguaglio di fine anno o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro se interviene prima.

Si auspicano istruzioni ministeriali per capire se, qualora il datore di lavoro avesse impropriamente detassato somme che dovevano rientrare nella tassazione ordinaria, debba procedere al versamento delle ritenute omesse mediante ravvedimento operoso.

CONSEGNA DELLO STIPENDIO VIA POSTA ELETTRONICA O VIA WEB

La legge n. 4 del 1953 dispone che il datore di lavoro consegni al lavoratore, all'atto del pagamento della retribuzione, il prospetto di paga con la specifica delle competenze e delle ritenute operate.

☞ Il datore di lavoro deve conservare prova della consegna del prospetto.

Occorre intanto precisare che il prospetto di paga va consegnato solo se si procede al materiale pagamento della retribuzione. In caso di mancato pagamento non si dovrà consegnare tale prospetto.

L'evoluzione informatica ha reso possibile la consegna tramite posta elettronica o mediante accesso a sito web dedicato al quale il lavoratore può accedere con credenziali private prelevando il documento.

Il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello proposto dall'Ordine dei consulenti del lavoro n. 13 del 30 maggio 2012, ha specificato le modalità che legittimano tale sistema.

In particolare viene precisato che nel sito utilizzato a tale scopo deve risultare traccia della collocazione dei prospetti di paga.

Inoltre, precisa il Ministero contrariamente da quanto affermato in precedenza, è ammessa la consegna anche mediante posta elettronica non certificata poiché il testo di legge originario non impone particolari forme di comunicazione.

In ogni caso è sufficiente e necessario che il lavoratore possa materializzare il documento messo a disposizione ed è altrettanto necessario che il datore di lavoro sia in grado di comprovare di avere adempiuto all'obbligo di consegna.

Infine il Ministero precisa che i consulenti del lavoro, nella loro veste di professionisti incaricati per l'amministrazione del personale, possono adempiere a tale obbligo per conto dei clienti allestendo un sistema di invio di posta elettronica alle caselle dei dipendenti o rendendo disponibili i prospetti di paga su un sito appositamente organizzato con accesso riservato per ciascun lavoratore.

INPS – LA GESTIONE DEI FLUSSI UNIEMENS E LA QUADRATURA DEI DM10

L'INPS ha emanato il messaggio n. 9668 del 6 giugno 2012 con il quale rende nota la nuova procedura finalizzata ad una più veloce gestione delle squadrature rilevate nel flusso Uniemens.

Si sa che l'INPS, in seguito all'invio del flusso Uniemens che contiene tutti i dati contributivi individuali di ciascun lavoratore, elabora un Dm10 virtuale tramite il quale calcola il saldo a debito o a credito del datore di lavoro. Questo saldo deve trovare esatto riscontro con il versamento effettuato tramite F24.

Fino ad oggi le eventuali squadrature potevano essere riscontrate nel sito dell'INPS e sistemate dai datori di lavoro o loro intermediari spontaneamente.

Ora è stata messa a disposizione una funzionalità che consente di esportare i dati individuali in formato excel agevolando l'individuazione dell'errore.

A partire dal mese di giugno 2012, in caso di mancata sistemazione delle anomalie entro il secondo mese successivo a quello di competenza, la quadratura sarà forzata dall'INPS e verrà emesso un sollecito per invitare i datori di lavoro a regolarizzare le posizioni errate.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2012 a giugno 2013, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2011.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

La situazione familiare evidenziata nel modello consiste in un'autocertificazione pertanto, il richiedente non sarebbe tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia.

Si lascia alla discrezione dei datori di lavoro l'opportunità di chiedere il certificato anagrafico a fronte di situazioni familiari che richiedano un approfondimento per determinare la spettanza dell'assegno.

I cittadini extracomunitari che, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, richiedono l'ANF per i familiari residenti all'estero, devono ottenere specifica autorizzazione per la quale devono produrre apposita documentazione.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2011.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2012 - Unico 2012 - mod. Cud 2012 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF** (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).
Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);
- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91** (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), **quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

Si ritiene che il reddito legato alla produttività escluso dalla base imponibile IRPEF ed assoggettato ad imposta sostitutiva del 10%, debba essere dichiarato ai fini della determinazione dell'assegno. La norma originaria infatti include tali tipologia di reddito ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali.

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2012.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede della ditta.

APPRENDISTATO – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

La disciplina dell'apprendistato così come modificata dal Dlgs. 167/2011 prevede che il datore di lavoro consegni all'apprendista, entro 30 giorni dall'assunzione, un piano formativo individuale dove specifica le competenze da acquisire nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione della quale è responsabile il datore di lavoro stesso.

A tale proposito si rimanda agli articoli pubblicati in precedenti circolari.

Il Ministero del lavoro, sollecitato dall'Ordine dei consulenti del lavoro, con risposta ad interpello n. 16 del 14 giugno 2012 ha precisato e ripercorso gli aspetti legati all'obbligo posto a carico del datore di lavoro.

Il quesito posto al Ministero riguardava il presunto obbligo di sottoporre il piano formativo al preventivo vaglio degli enti bilaterali.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio prevede infatti tale obbligo a carico dei datori di lavoro.

- ☞ Ebbene il Ministero ha chiarito che solo i datori di lavoro aderenti all'associazione di categoria firmataria del CCNL che lo prevede, devono rispettare l'obbligo della preventiva acquisizione del parere di conformità del piano formativo dell'apprendista da parte dell'ente bilaterale preposto.

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca all'associazione firmataria, non avrà alcun obbligo di richiedere il parere preventivo.

Il Ministero precisa anche, in modo sibillino, che i datori di lavoro non aderenti potranno comunque richiedere il parere di conformità evidenziando che *“una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell'ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del Pfi”*,

DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO

Sulla G.U. del 8 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto 24 gennaio 2012 che regola lo sgravio contributivo dei premi di risultato erogati nel 2011.

Si ricorda che le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle:

- derivanti da accordi di secondo livello che devono essere stati depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) entro 30 giorni dalla stipula ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto 24 gennaio 2012; il mancato deposito fa venir meno il diritto allo sgravio;
- incerte nella corresponsione e nell'ammontare;
- collegate a parametri di produttività, redditività e competitività assunti come indicatori economici dell'andamento dell'impresa; va detto che gli accordi possono essere anche territoriali pertanto i parametri, a loro volta, saranno rilevati a livello territoriale.

Sull'imponibile così determinato il lavoratore avrà la restituzione dell'intera contribuzione a suo carico.

Lo sconto contributivo massimo applicabile a favore del datore di lavoro è invece pari a 25 punti percentuali.

Pertanto, per i lavoratori per i quali si paga un'aliquota contributiva ridotta (inferiore a 25 punti percentuali) il beneficio contributivo sarà conseguentemente ridotto fino a concorrenza dell'aliquota pagata dal datore di lavoro.

È in ogni caso escluso dal beneficio il contributo pari allo 0,30% per la formazione professionale; inoltre lo sgravio non interessa i premi INAIL.

Per la concreta applicazione dello sgravio si attendono ora le istruzioni INPS che regolano le modalità e i tempi di presentazione delle istanze.

LA GIURISPRUDENZA

INFORTUNIO SUL LAVORO E AZIONE DI REGRESSO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4482 del 21 marzo 2012

A fronte di infortunio occorso ad un lavoratore l'INAIL può intraprendere l'azione di regresso finalizzata a recuperare il costo sostenuto per il sinistro addebitandolo ai responsabili dello stesso.

Tale iniziativa può essere intrapresa non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche di preposti o altri lavoratori che, per la condotta tenuta, possono essere considerati corresponsabili dell'infortunio.

DETENZIONE DI DROGA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 6498 del 26 aprile 2012

La sentenza riguarda il caso di un dipendente di banca che, nell'ambito di un'operazione portata avanti dalle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una consistente quantità di droghe leggere.

L'azienda, condannata in appello, è ricorsa in Cassazione che ha accolto il ricorso rinviando il caso alla Corte d'appello.

È interessante analizzare brevemente le motivazioni.

Il possesso di droghe leggere, anche se stigmatizzato nel ccnl come fattispecie che giustifica il licenziamento per giusta causa, non esime il giudice dal verificare se il fatto, analizzato in tutti i suoi aspetti, comprometta realmente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Ed è stato solo per questo motivo che la suprema corte ha rinviato la sentenza alla Corte d'appello.

Nel caso specifico si dovranno verificare in concreto se il possesso di droghe leggere per uso personale implichi un comportamento del lavoratore (frequentazione di ambienti che possono nuocere all'immagine, alterazione della personalità, danno all'immagine della banca, ecc.) che comprometta il rapporto fiduciario e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Solo qualora l'esame di tutti questi aspetti comporti deponga a favore della tesi dell'azienda, il fatto in se potrà sfociare nel provvedimento disciplinare espulsivo.

SOCIO LAVORATORE

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 6212 del 20 aprile 2012

Si discute spesso della possibilità, per un socio di società di capitali, di essere anche dipendente della medesima.

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul tema e l'INPS ha emanato più di una circolare.

La sentenza in esame sottolinea che la coesistenza del rapporto societario con il rapporto di subordinazione può sussistere, a prescindere dalla percentuale del capitale sociale posseduto e dalla partecipazione al consiglio di amministrazione, purché il socio non assuma effettivamente il ruolo esclusivo di titolare dei poteri di gestione.

Si dovrà quindi verificare di volta in volta il ruolo in concreto svolto dal socio all'interno dell'azienda.

FALLIMENTO – OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7473 del 14 maggio 2012

La dichiarazione di fallimento con conseguente cessazione dell'attività aziendale, comporta la sospensione del rapporto di lavoro in essere fino alla data del licenziamento.

Di conseguenza viene meno l'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro.

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONSENSO DEI LAVORATORI

Sentenza Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 22611 del 11 giugno 2012

La sentenza in esame ammette la legittima installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambiente di lavoro da parte del datore di lavoro il quale, in luogo dell'accordo da parte delle

organizzazioni sindacali previsto dall'art. 4 della l. n. 300/1970, ha acquisito l'accordo della totalità dei lavoratori impiegati.

La sentenza sostiene che, se è ammessa dalla legge la legittimazione dell'installazione da parte di un organo di rappresentanza dei lavoratori, deve essere ritenuta idonea anche la manifestazione di volontà espressa dai diretti interessati.

Sull'argomento richiamiamo anche quanto scritto nello specifico articolo pubblicato sul notiziario di maggio 2012 che prevede forme semplificate per l'installazione di tali strumenti previste dalla nota del Ministero del lavoro n. 7162 del 16 aprile 2012.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2012

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2012						01
02	03	04	05	06	07	08
09	<u>10</u>	11	12	13	14	15
<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	<u>31</u>					

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

ASSISTENZA FISCALE

L
U
G

Con le retribuzioni di competenza del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale. L'adempimento in questo mese riguarda l'ipotesi in cui il mese di competenza e il mese di erogazione coincidano.

<p>Lunedì 16</p> <p>VERSAMENTO UNIFICATO</p> <p>IRPEF RITENUTE</p> <p>- LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p> <p>I.N.P.S.</p> <p>LAVORO DIPENDENTE</p> <p>CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</p>	<p>Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2012 sui:</p> <p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004);</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2011 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2012.</p>
<p>Venerdì 20</p> <p>PREVINDAI PREVINDAPI</p>	<p>L U G</p> <p>Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2012.</p>
<p>Martedì 31</p> <p>INPS UniEmens</p>	<p>L U G L</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.</p>
<p>Martedì 31</p> <p>SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>	<p>L U G</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Semplificato e Ordinario relativi all'anno 2011.</p>

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2012

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2012		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
<u>20</u>	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	<u>31</u>		

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Lunedì 20	
VERSAMENTO UNIFICATO	
IRPEF RITENUTE	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2012 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004). A G O l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2011 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G O compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040 –).
- I.N.P.S.	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
LAVORO DIPENDENTE	
- ARTIGIANI E COMMERCianti	A G O S T O La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2012.
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2012.
- INAIL RATEIZZATO	Terza rata INAIL rateizzato

Lunedì 20 ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2012 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Venerdì 31 F.A.S.I.	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2012.
Venerdì 31 INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2012
--

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2012					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
<u>17</u>	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Lunedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2012.
---	------------------	---